



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 02.12.2020

Info/177(R)/GIURISPRUDENZA RIFIUTI: impianto di trattamento e intervento del Comune

<p>GIURISPRUDENZA RIFIUTI: IMPIANTO DI TRATTAMENTO PER IL GIUDICE IL COMUNE PUO' INTERVENIRE SOLO IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI</p>
--

Si riporta questa interessante pronuncia del **Tar del Lazio** che, con la **sentenza 27 ottobre 2020, n. 1098**, ha stabilito che il Comune è tenuto ad esprimere le sue riserve sull'autorizzazione alla costruzione di un impianto di gestione rifiuti durante la Conferenza di servizi per l'autorizzazione e non può introdurre veti successivi alla realizzazione sul suo territorio.

Il Comune aveva espresso diniego del permesso di costruire emesso da un Comune nei confronti di un impianto di gestione rifiuti regolarmente autorizzato ex articolo 208, Dlgs 152/2006. L'Ente comunale sosteneva che, essendo entrata in vigore una modifica al regolamento di igiene e sanità comunale, l'impianto era localizzato in area non più idonea per tale tipo di struttura.

Per il Tar il provvedimento comunale è illegittimo in quanto **l'articolo 208** del Dlgs 152/2006 attribuisce alla Regione (o Provincia delegata) la competenza ad autorizzare gli impianti di gestione rifiuti. Se **il Comune** ha delle riserve sulla realizzazione dell'impianto, anche in relazione alla sua localizzazione, **è in sede di Conferenza di servizi convocata per il rilascio del titolo che deve esprimersi.**

Inoltre la sentenza precisa altresì che, **ai sensi dell'articolo 197, Dlgs 152/2006, spetta alla Provincia individuare**, sulla base delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento e delle previsioni dei Piani regionali di gestione dei rifiuti, le **zone non idonee** alla localizzazione di **impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.**

Per approfondimenti si rimanda la sentenza del TAR, in allegato alla presente.